Il decreto Genova e il punto preciso che cambia tutto per le grandi opere

L'INTERVENTO

Pensiamo a quanto sono costati, in termini economici alle Marche, i ritardi, le lentezze, i progetti rimasti nel novero delle intenzioni e mai tradotti, quanto abbiamo perso in competitività rispetto ai centri più vitali dello sviluppo, sia italiano che europeo. Adesso bisogna mettere un punto. E ripartire da Genova e dal suo modello che, rispondendo ai suoi detrattori non rappresenta affatto una deregulation perché i limiti di esercizio del potere commissariale, come ha puntualmente spiegato l'ingegner Maurizio Michelini responsabile unico del procedimento dell'appalto di costruzione del viadotto Polcevera, sono ben chiari e non consentono di superare la barriera delle disposizioni presidiate da sanzioni penali. C'è Una disposizione del decreto Genova semplice, efficace e politicamente coraggiosa che ha consentito di operare secondo buon senso e buona prassi, in pieno rispetto del diritto dell'Unione Europea. Si tratta del D.L. 109/2018 articolo 1 comma 5 secondo cui Il Commissario straordinario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice antimafia e delle misure di prevenzione al decreto legislativo del 6 settembre 2011, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza alla UE. Significa far prevalere l'approccio 'prestazionale finalistico' a quello burocratico prescrittivo' che vuole una griglia di regole cogenti tendenzialmente immutabili nel tempo che impongono, nel minimo dettaglio, cosa si deve fare e come farlo. Nell'altra concezione, il legislatore propone un ventaglio di orientamenti non cogenti per affrontare casi tipo, lasciando libertà di interpretarli o trovare soluzioni su misura, motivate scientificamente. In questo modo si afferma il principio rispetto alla regola, con la possibilità di favorire prestazioni e risultato».

Alberto Romagnoli
Presidente ordine ingegneri della provincia di Ancona